

deve... chiedere, da tale punto di vista, se all'origine della controversia si trovi una lesione di un interesse privato» giacché nel momento in cui «uno Stato si è fatto carico della causa di uno dei suoi cittadini dinanzi ad una giurisdizione internazionale», la medesima «non conosce come attore che lo Stato soltanto» (p. 12).

La Corte ha quindi concluso che «la Gran Bretagna e la Grecia si trovano l'una di fronte all'altra nella controversia alla quale hanno dato luogo le concessioni Mavrommatis ritenendo tale circostanza come «sufficiente» nel senso che «si tratta di una controversia tra due Stati, ai sensi dell'articolo 26 del Mandato per la Palestina» (p. 12).

230. Sentenza arbitrale dell'8 giugno 1932 nel caso Salem (Egitto c. Stati Uniti).

George J. Salem era nato in Egitto nel 1883. Nel 1903 era emigrato negli Stati Uniti, dove si era diplomato in studi agronomici, aveva lavorato come esperto agricolo e il 18 dicembre 1908 aveva ottenuto, dichiarando di essere al momento cittadino egiziano, la cittadinanza americana per naturalizzazione. Nel 1909 egli era ritornato, con un passaporto americano, in Egitto, dove si era fatto registrare come esperto agricolo e aveva lavorato fino al 1918. Nel frattempo tuttavia, per non perdere la cittadinanza americana, aveva dovuto a più riprese tornare negli Stati Uniti, in occasione delle quali aveva dichiarato che nel 1908 non era cittadino egiziano né ottomano, bensì persiano, ottenendo così la protezione del Governo americano, attraverso il Consolato degli Stati Uniti al Cairo, per cinque anni, invece che per il termine di due anni valevole per i cittadini egiziani. Nel 1915 il Ministero degli esteri egiziano aveva comunicato agli Stati Uniti che non contestava la cittadinanza americana di Salem dal momento che nel 1890 aveva esso stesso riconosciuto il padre di George Salem come cittadino persiano. Nel 1917 moriva lo zio di George Salem che aveva provveduto alla sua cura dopo la morte del padre, e si era aperta la successione dinanzi al Tribunale misto del Cairo. Il console persiano aveva preteso, come Stato nazionale del defunto, il pagamento di una somma pari al 6% dell'eredità, pretesa che i chiamati all'eredità avevano contestato sostenendo che, come cittadini egiziani, non fossero soggetti all'autorità della Persia. Nel 1919 Salem, mentre in Egitto era imputato in un processo penale per truffa in relazione al testamento dello zio e alla successione ereditaria, era riuscito ad ottenere un nuovo passaporto americano e aveva chiesto l'interruzione del processo pendente in Egitto per difetto di giurisdizione, risultando ora cittadino statunitense, che ottenne nel 1921. Salem era quindi ricorso, dopo aver sentito le autorità americane, al Tribunale misto del Cairo per chiedere al Governo egiziano il risarcimento dei danni subiti a causa del procedimento penale a suo carico. Con sentenza del 3 marzo 1924 il Tribunale aveva respinto la domanda. Tale sentenza era stata sostanzialmente confermata dalla Corte d'appello mista, con sentenza del 2 aprile 1926. Da quel momento il Governo degli Stati Uniti aveva agito in protezione diplomatica a favore di Salem, avanzando il reclamo all'Egitto e il 20 gennaio 1931 i due Stati avevano concluso un protocollo arbitrale con cui sottoponevano a un Tribunale arbitrale la questione se l'Egitto fosse tenuto a pagare i danni agli Stati Uniti e, in tal caso, per quale ammontare¹⁵.

¹⁵ In http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_III/1161-1237.pdf (RIAA, vol. II, pp. 1161-1237).

2. Protezione diplomatica

— *regime di concessione Mavrommatis* —

229. Sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale del 30 agosto 1924 nel caso delle *Concessioni Mavrommatis in Palestina (Grecia c. Regno Unito) (eccezione preliminar)*.

M. Mavrommatis, cittadino greco, aveva stipulato una serie di contratti con il Governo ottomano per la «concessione» di lavori pubblici da eseguire in Palestina, territorio allora sotto il dominio della Sublime Porta. Con lo smembramento dell'Impero Ottomano, in seguito alla prima guerra mondiale, la Palestina fu posta, nel 1930, sotto mandato britannico ai sensi dell'art. 22 del Patto della Società delle Nazioni. Le autorità palestinesi e inglesi, a partire dal 1921, cominciarono a non riconoscere più, in tutta la loro estensione, i diritti acquisiti precedentemente da Mavrommatis, sicché la Grecia decise di esercitare la protezione diplomatica a favore del suo suddito adendo, il 13 maggio 1924, la Corte permanente di giustizia internazionale contro la Gran Bretagna¹⁴.

Nella sua sentenza del 30 agosto 1924, la Corte ha anzitutto affermato che «una controversia è un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, un'opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due persone» rilevando che «tale è certamente il carattere della controversia che divide attualmente la Gran Bretagna e la Grecia». Quest'ultima, come osservato dalla Corte, «fa valere il proprio diritto a che il suo cittadino M. Mavrommatis», essendo stato «trattato dalle autorità palestinesi o britanniche in modo contrario ad alcuni obblighi internazionali, il cui rispetto si imponeva», possa ottenere «a tale titolo un indennizzo dal Governo di Sua Maestà britannica». La Corte ha inoltre sottolineato che «è vero che la controversia all'inizio si è posta tra una persona privata e uno Stato» tuttavia «successivamente, la Grecia ha assunto il caso nelle sue mani» con la conseguenza che «la controversia è allora entrata in una nuova fase: si è spostata sul piano internazionale» e «da allora esiste la possibilità che ricada nella competenza» della Corte stessa. In effetti, secondo la Corte, «l'articolo 26 del Mandato non si accontenta... di esigere, per attribuire la giurisdizione alla Corte permanente di giustizia internazionale, che essa si trovi in presenza di una controversia da risolvere» poiché occorre altresì che «tale controversia esista tra la Potenza mandataria e un altro Membro della Società delle Nazioni» (pp. 11-12).

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che «è un principio elementare del diritto internazionale» quello che «autorizza lo Stato a proteggere i propri cittadini che siano lesi da atti contrari al diritto internazionale commessi da un altro Stato» da cui «non abbiano potuto ottenere soddisfazione per le vie ordinarie». Sul punto, la Corte ha precisato che «facendosi carico della causa di uno dei suoi sudditi» ovvero «ricorrendo in suo favore all'azione diplomatica o a procedimenti giudiziari internazionali», lo Stato nazionale «fa valere un diritto suo proprio» e cioè, «il diritto che ha di far rispettare, nella persona dei suoi cittadini, il diritto internazionale». Ne consegue che «non ci si

¹⁴ In http://www.ijc-ij.org/pdf/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf (CPIJ Publ., serie A, n. 2, 1924, pp. 6-37).